

## UN PARERE GIURIDICO SU RAFFAELLO. NUOVI DOCUMENTI SUL TRASPORTO DELLA VISITAZIONE DA L'AQUILA A MADRID\*

Laura Palombaro

«Un quadro aquilano di Raffaello al Museo del Prado» dichiara il titolo del “Giornale d'Italia”, apparso il 2 novembre del 1939, a pagina tre, nella sezione *Cronache dell'Abruzzo*<sup>1</sup> (fig. 1). L'articolo loda il «solerte e valoroso» barone e camerata Giovan Battista Manieri, direttore della Pinacoteca Civica de L'Aquila, per aver chiesto al generale Franco e ai vertici spagnoli se la *Visitazione* di Raffaello fosse in Spagna<sup>2</sup>. La notizia genera un'eco tanto grande da indurre le autorità locali, su voto della cittadinanza, a interessarsi alla questione affinché le gerarchie madrilene restituiscano il quadro agli Aquilani. L'impresa non trova sostegno nel ministro dell'Educazione nazionale di Roma, Giuseppe Bottai, che il 3 gennaio 1940 scrive al soprintendente ai Monumenti e Gallerie in Abruzzo e Molise, Enzo Carli<sup>3</sup>:

Non ritengo opportuno che partecipiate in una maniera qualsiasi ai passi che le autorità locali aquilane hanno intrapreso per ottenere in dono dal Caudillo il dipinto di Raffaello già nella chiesa di San Silvestro a L'Aquila<sup>4</sup>.

Forse, ragioni diplomatiche impongono al ministro e al soprintendente di essere cauti, preferendo un Raffaello nelle mani di Franco piuttosto che aprire delle operazioni di recupero rischiose e onerose. È possibile ipotizzare l'influenza del governo sulla stam-

\* Tale lavoro è il frutto di continui scambi, dialoghi e confronti. Perciò non posso che dire grazie alla professoressa Ilaria Miarelli Mariani, senza la cui guida non avrei mai iniziato tale ricerca. Grazie al professor Ugo Bruschi per i fondamentali consigli e il tempo che mi ha dedicato anche in videochiamata. Grazie al dottor Pietro Schirò, prezioso amico storico del diritto. Ringrazio i professori Cecilia Mazzetti di Pietralata e Giuseppe Mrozek Eliszezynski sempre pronti a darmi ottimi suggerimenti. Grazie alla dottoressa Arcangela Palombaro per il suo fondamentale supporto. Grazie agli archivisti dell'Archivio Apostolico Vaticano e alla dottoressa Sofia Concetta Cucchiella Vittorini della Soprintendenza ABAP per le province di L'Aquila e Teramo.

1 Archivio Storico della Soprintendenza dell'Aquila (d'ora in poi ASSAq), *San Silvestro*, Il Giornale d'Italia – Cronache dell'Abruzzo, 2 novembre 1939, p. 3 (su autorizzazione del MiC – Soprintendenza ABAP per le province di L'Aquila e Teramo).

2 *Ibidem*.

3 Il direttore informa, con una missiva dell'8 novembre 1939, la Direzione Generale del Ministero dell'Educazione di Roma; ASSAq, *San Silvestro*, Lettera al Ministero dell'Educazione nazionale, Direzione generale Antichità belle Arti, lett. Num. 434.

4 ASSAq, *San Silvestro*, Lettera dal Ministero dell'Educazione nazionale, Direzione generale Antichità belle Arti, lettera del 3 gennaio 1940.

pa, poiché lo stesso “Giornale d’Italia” acquieta gli animi dei cittadini con un nuovo titolo, emendativo del primo: «Un quadro che fu aquilano. La Visitazione di S. Silvestro non è opera di Raffaello»<sup>5</sup> (fig. 2). Si abbassano i toni, dubitando sulla paternità del dipinto, datato intorno al 1517. L’opera è incardinata nel periodo leonino, controverso nel continuo tentativo di distinguere la mano degli allievi da quella del maestro<sup>6</sup>: gli interventi di Gian Francesco Penni e Giulio Romano sono rintracciabili nello sfondo (fig. 3); mentre l’autografo del genio in basso a sinistra, «Raphael Urbinas F.», certifica l’ideazione del progetto e l’esecuzione delle figure in primo piano, realizzati su incarico di Marino Branconio, come l’opera stessa dichiara: «Marinus Brancוניus F.F.». Il padre di Giovan Battista, protonotario apostolico e amico dell’Urbinate<sup>7</sup>, aveva commissionato la tavola per l’altare della cappella di famiglia, sita nella chiesa di San Silvestro a L’Aquila. Nel dipinto Raffaello narra l’evento biblico affidandosi alla concezione figurale, tipica della letteratura cattolica medievale. L’incontro tra le due donne incinte in primo piano è figura del battesimo di Cristo in fondo che ne è il compimento. Questa è una novità assoluta insieme all’ambientazione esterna, in cui il dato naturale è indagato in dettaglio. Infine, l’efficace resa psicologica è enfatizzata dal gioco di gesti e sguardi a cui partecipano le protagoniste. Elisabetta è girata verso la cugina, che a sua volta guarda, con estrema dolcezza, il ventre gravido in basso. Chiude il triangolo la *dextrarum iunctio* al centro della scena, mutuata dai rilievi antichi: è una cifra artistica del periodo leonino l’uso di forme classiche per descrivere contenuti cristiani<sup>8</sup>. Da notare, infine, il volto della Vergine simile, solo con una leggera variante nella capigliatura, alla *Madonna della rosa* (Madrid, Museo del Prado), opera coeva, la cui autorialità è stata restituita a Raffaello<sup>9</sup>.

Ritornando al 1939, non è la prima volta che i rapporti politici tra Roma e Madrid decidano le sorti della *Visitazione*: già nel 1655 è la diplomazia a decretarne il trasporto

5 Ivi, Il Giornale d’Italia – Cronache dell’Abruzzo, s.d, s.p. (su autorizzazione del MiC – Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo).

6 S. Ferino-Pagden, *Raffaello, Leone X e la sontuosità della pittura*, in *Raffaello 1520-1483*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 5 marzo-30 agosto 2020), a cura di M. Faietti e M. Lafrancconi, Roma 2020, pp. 181-201. Per l’attribuzione a Giulio Romano e a Giovan Francesco Penni si veda in particolare: T. Henry, P. Joannides, *La Visitation*, in *Raphael. Les dernières années*, catalogo della mostra (Madrid, Museo del Prado, 12 giugno-16 settembre 2012; Parigi, Musée du Louvre, 11 ottobre 2012-14 gennaio 2013), Paris 2012, pp. 118-121.

7 Su Marino e Giovan Battista Branconio cfr. A. Gasbarrini, *Branconio e Raffaello. Amici per la vita e nell’arte*, L’Aquila 2005, pp. 37-42; F. Desideri, *El retablo del La Visitación de Rafael y su comitente Branconio. Documentos inéditos*, “Boletín del Museo del Prado”, XXXVI, 2018, pp. 19-33, in particolare pp. 24-25 con bibliografia precedente; G. Simone, *Nuovi documenti sul corredo artistico della chiesa di San Silvestro in L’Aquila tra Cinque e Seicento, con qualche nota sulla fortuna della “Visitazione” di Raffaello*, “Fedelmente”, 2, 2013-2019, p. 85, n. 111.

8 Sulle opere di Raffaello nel periodo leonino si rimanda a Ferino-Pagden, *Raffaello*, cit. (vedi nota 6), pp. 181-201.

9 Sulle attribuzioni dell’opera si rimanda con bibliografia precedente alla scheda di S. Ginzburg in *Raffaello 1520-1483*, cit. (vedi nota 6), pp. 255-256.

in Spagna. Il viceré García de Avellaneda y Haro, conte di Castrillo, preleva il dipinto per donarlo al re Filippo IV<sup>10</sup>. Se confrontati con la ricca bibliografia sull'iconografia e la committenza<sup>11</sup>, risultano pochi gli studi a riguardo<sup>12</sup>. Tra questi, il lavoro di Luigi Rivera è considerato «imprescindibile» per comprendere le dinamiche dell'invio<sup>13</sup>. Tra i diversi documenti inediti che lo storico aveva pubblicato nel 1920 due lettere si sono rivelate fondamentali<sup>14</sup>.

Nella prima, il 29 maggio 1655, Giulio Rospigliosi, segretario di Stato di papa Alessandro VII, scrive a Giulio Spinola, nunzio apostolico in Napoli, che il pontefice «ha risoluto così in riguardo della Maestà Cattolica tanto benemerita della Santa Sede, come per compiacere al medesimo Signor Viceré di condisendere alle sue richieste»<sup>15</sup> e continua: «Onde mi have ordinato di significare a V. S. Ill.ma il pieno beneplacito che si contenta dare, perché possa il Signor Viceré far pervenire il sudetto quadro a sua Maestà»<sup>16</sup>. Da queste parole Rivera ipotizza che il viceré García de Avellaneda y Haro, conte di Castrillo, avesse esposto un'istanza al Pontefice per ottenere il beneplacito<sup>17</sup>.

La seconda lettera è quella di monsignor Spinola al vescovo dell'Aquila, Francisco Tello de León, in data 2 giugno 1655. In essa si legge che il quadro «fusse stato libera-

10 Sui doni dei viceré spagnoli ai re di Spagna: D. García Cueto, *Presentes de Nápoles. Los virreyes y el envío de obras de arte y objetos suntuarios para la Corona durante el siglo XVII*, in *España y Nápoles. Coleccionismo y mecenazgo virreinales en el siglo XVII*, a cura di J.L. Colomer, Madrid 2009, pp. 300-303.

11 Sull'opera: L. Pungileoni, *Elogio storico di Raffaello Santi da Urbino*, Urbino 1829, pp. 121-122; J.D. Passavant, *Raffaello d'Urbino e il padre suo, Giovanni Santi*, Firenze 1891, III, pp. 283-285; G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *Raffaello la vita e le opere*, Firenze 1891, III, pp. 235-236; K. Oberhuber, *Raffaello. L'opera pittorica*, Milano 1999, pp. 217-218; J. Shearman, *Raphael in early modern sources (1483-1602)*, I-II, Yale 2003; J. Meyer zur Capellen, *Raphael. A critical catalogue of his paintings*, Arcos 2005, II, pp. 244-246; L. Rivera, *Rivera e i suoi scritti*, a cura di E. Mattiocco, L'Aquila 2007, pp. 203-310; Henry, Joannides, *Raphael*, cit. (vedi nota 6), pp. 118-121; A. Ghisetti Giavarina, *Raffaello, Branconio dell'Aquila e una mostra al Prado*, "Rivista abruzzese", LXV, 3, 2012, pp. 251-254; B. Agosti, *La Visitazione*, in *Raffaello 1520-1483*, cit. (vedi nota 6), p. 252; Desideri, *El Retablo*, cit. (vedi nota 7), pp. 19-33. Sul trasporto in Spagna cfr.: Rivera, *Rivera*, cit. (vedi sopra), pp. 203-310; García Cueto, *Presentes*, cit. (vedi nota 10), pp. 300-303; L. Pezzuto, *Padre Resta e il Vicereame. Per una storia della pittura del primo Cinquecento a Napoli*, Roma 2019, pp. 138-139; Gasbarrini, *Branconio*, cit. (vedi 7). Su D. García De Avellaneda y Haro, conte di Castrillo: cfr. B. Bartolomé, *El conde de Castrillo y sus intereses artísticos*, "Boletín del Museo del Prado", XV, 1994, pp. 15-28; García Cueto, *Presentes*, cit. (vedi nota 10), pp. 300-303; *Visiones Cruzadas los virreyes de Nápoles y la imagen de la monarquía de España en el barroco*, a cura di I. Mauro, M. Viceconte, J.L. Palos, Barcelona 2017, pp. 248-249. Sul re di Spagna Filippo IV si veda, con bibliografia precedente, *Philip IV and the world of Spain's Rey Planeta*, a cura di S.M. Hart e A.W. Samson, Woodbridge 2023.

12 L. Rivera, *Raffaello e varie memorie attinenti all'Abruzzo e a Roma: con documenti inediti del 17° secolo*, "Bullettino della Regia Deputazione abruzzese di storia patria", 11-13, 1920-1924, riedito in Rivera, *Rivera*, cit. (vedi nota 11), pp. 203-310; García Cueto, *Presentes*, cit. (vedi nota 10), pp. 300-303; Pezzuto, *Padre Resta*, cit. (vedi nota 11), pp. 138-139, Gasbarrini, *Branconio*, cit. (vedi nota 7).

13 Ivi, p. 318n; Pezzuto, *Padre Resta*, cit. (vedi nota 11), pp. 138-139.

14 Rivera, *Rivera*, cit. (vedi nota 11), pp. 203-310.

15 Ivi, p. 305, da Archivio notarile dell'Aquila, Protocolli del Not. Nicola Magnante dell'Aquila, vol. 254, anni 1655-1656, foll. 291-292, 195-197.

16 *Ibidem*.

17 Rivera, *Rivera*, cit. (vedi nota 11), p. 287.

mente donato a sua Maestà non solo da medesimi Patroni ma da Canonici dell'istessa collegiata, legittimamente congregati»<sup>18</sup> e per questo motivo:

Sua Beatitudine in riguardo della Maestà Cattolica tanto benemerita della Santa Sede et per compiacere l'Ill.mo S.r Conte de Castrillo Viceré è benignamente condescesa in vigor di lettera scrittami da Monsig.r Rospigliosi Arcivescovo di Tarso suo Secretario di Stato (della quale viene l'inserita copia) à togliere ogni impedimento affinché il quadro possa liberamente pervenire a Sua Maestà nonostante qualsiasi dichiarazione in contrario altre volte emanata dalla Sacra Congregatione dell'Immunità e particolarmente il 18 d'aprile 1643<sup>19</sup>.

Luigi Rivera chiarisce dunque che «il quadro viene tutt'altro che comperato»<sup>20</sup> ma donato dalla famiglia, con tanto di ratifica dei canonici della collegiata. I due atti, tuttavia, non sono stati ritrovati. Inoltre, lo studioso mette in dubbio l'autenticità del secondo perché non rogato da un notaio. Ciò spiegherebbe, secondo Rivera, l'opposizione dei canonici al momento della consegna, per cui solo il 16 agosto 1655 Castrillo otterrà finalmente il dipinto<sup>21</sup>.

Quanto emerso nel 1920 trova oggi completezza con nuovi documenti. Lo spoglio archivistico ha restituito un dispaccio di Giulio Spinola per Giulio Rospigliosi, datato al 18 maggio 1655, dunque precedente alla documentazione rinvenuta da Rivera. Il contenuto della lettera chiarisce i passaggi della trasmissione al re di Spagna così come i documenti allegati portano novità. Si tratta di due copie conformi sia dell'atto di donazione dei Branconio sia della ratifica dei canonici, avvenuta, quindi, davanti a un notaio. Il presente contributo intende analizzare i due documenti inediti, dando particolare rilievo alla clausola imposta dalla famiglia. Si descriverà anche il terzo allegato presente nel dispaccio, cioè una carta *in iure*, stilata *ad hoc* dalla corte napoletana al fine di confermare la legittimità, su basi giurisprudenziali, della presa di possesso da parte delle autorità spagnole senza il beneplacito apostolico. Tale strategia apre diverse riflessioni circa i rapporti diplomatici tra Napoli e Roma e sulla funzione che il dipinto svolge all'interno di quello che oggi si definirebbe un "bene ecclesiastico". Infatti, fino

18 Ivi, p. 306.

19 *Ibidem*.

20 Ivi, p. 289, con bibliografia precedente. L'autore ricorda come altri studiosi avessero parlato dell'opera come un acquisto da parte del re Filippo IV. Egli si riferisce in particolare a Passavant, *Raffaello*, cit. (vedi nota 11), III, pp. 283-285; D.P. De Madrazo, *Catalogo descriptivo e histórico de los cuadros del Museo del Prado de Madrid*, Madrid 1872, p. 191.

21 Rivera, *Rivera*, cit. (vedi nota 11), pp. 289-291; Gasbarrini, *Branconio*, cit. (vedi nota 7), p. 8. Entrambi gli autori su questa data si basano sul manoscritto dell'istoriografo Nicola Lodi vissuto molti anni dopo (morto nel 1806). Il testo, andato perduto, riporta il 16 agosto 1655 come data della consegna del quadro alle autorità spagnole, ma come afferma sempre il Rivera potrebbe essere un refuso per giugno, a quando cioè risalgono gli avvenimenti principali.

al 1655, sulla *Visitazione* concorrono più diritti esercitati sia dalla famiglia, legittima proprietaria e detentrica dello *ius patronato*, sia dai canonici della collegiata, essendo essa parte della dotazione di una cappella ecclesiastica.

*Il dispaccio del nunzio apostolico, la donazione della famiglia Branconio e la conferma dei canonici della collegiata di San Silvestro*

Il 18 maggio 1655 Spinola riferisce a Rospigliosi di aver appreso dal viceré che questi (*Appendice*, doc. 1) avrebbe cercato dai Branconio dell'Aquila il dipinto di Raffaello, sito nella loro cappella della chiesa di San Silvestro<sup>22</sup>. Il 2 aprile precedente la famiglia aveva firmato un atto notarile per donare il quadro a Filippo IV e, nello stesso giorno, i canonici della collegiata avevano ratificato tale donazione. La notizia conferma quanto già emerso dalle ricerche di Rivera. Tuttavia, avuti i consensi, il viceré afferma al nunzio di aver trovato un altro ostacolo in una carta stilata dalla Sacra Congregazione dell'Immunità il 18 agosto 1643, quando l'almirante di Castiglia, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, e il viceré duca di Medina Luis Torres avevano manifestato lo stesso desiderio di portare via il dipinto<sup>23</sup>. Secondo il documento sarebbe incorso nel rischio di scomunica chiunque, di qualsiasi ordine e grado, avesse ordito o presunto «di rimuovere o far rimuovere il quadro della Visitazione di Urbino nella cappella Branconio di San Silvestro, sotto qualsiasi pretesto o causa»<sup>24</sup>. Perciò, di fronte al rischio di una pena così dura, su consiglio del vescovo dell'Aquila, Francisco Tello de León, il viceré si rivolge al nunzio e dichiara:

per un Re Cattolico così benemerito della Santa Chiesa si dava a credere che s'avesse da presupporre già rimosso ogni impedimento [...] ora che vi erano i suddetti consensi e che il quadro aveva da servire non persone private<sup>25</sup>.

Castrillo, con arguzia, ricorda al nunzio la caratura della personalità che richiede il quadro: Filippo IV non è una persona comune, bensì un re cattolico. Tuttavia, Spinola non si lascia convincere dal panegirico e insiste «che veramente trattandosi di un quadro così prezioso credevo che anco dato l'assenso degli interessati fosse necessario il beneplacito apostolico»<sup>26</sup>. Lo spagnolo non demorde, replicando:

22 Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano (d'ora in poi AAV), Segr. Stato, Napoli, b. 52, f. 176r.

23 *Ibidem*.

24 Ivi, f. 179r.

25 Ivi, f. 176v.

26 *Ibidem*.

con il presupposto che dopo avuti ditti consensi cessasse ogni difficoltà, havendo già data particolare a Sua Maestà che quanto prima uno degli stessi Branconi sarebbe stato a presentare detto quadro, che però mi ricercava a pregare V.S. Illustrissima in suo nome à premere che benestamente Nostro Signore condiscendesse<sup>27</sup>.

Castrillo non chiede in realtà il beneplacito apostolico, ma più sottilmente vuole che il papa sia d'accordo sull'alienabilità dell'opera e quindi sulla libertà di donarla al sovrano cattolico. Poiché il quadro era già stato donato dalla famiglia con annessa ratifica dei canonici della collegiata, agli occhi del viceré lo *status quo* sarebbe ben diverso da quanto accaduto prima, nel 1643, con i suoi predecessori. A tal fine, egli fa arrivare in Vaticano, tramite il nunzio, non solo le copie degli atti di donazione e di ratifica, ma anche una carta *in iure* per dimostrare la legittimità dell'operazione. Il 15 maggio 1655 il segretario di Guerra si preoccupa di portare a monsignor Spino-la<sup>28</sup> i due atti notarili, entrambi datati al 2 aprile 1655. Il primo è rogato dal notaio Giovanni De Septis, a L'Aquila, nel palazzo del defunto barone, Marco Branconio (*Appendice*, doc. 2)<sup>29</sup>. Sono presenti i figli Marco, Giovanni, Muzio; il clerico Aloisio; e Lucia Bonanni, partecipante come madre e tutrice dei figli di minore età, Gaspare, Filippo e Domenico. Gli astanti, insieme al parente Geronimo Branconio della stessa città – informa il documento – possiedono una cappella intitolata *della Visitazione*, sita nella parrocchiale collegiata chiesa di San Silvestro dove «li loro antenati tengono posto un quadro in tavola della Visitazione della detta Beata Vergine fatta per mano di Raffaele d'Urbino postavi in detta cappella per ornato di quella»<sup>30</sup>. Sapendo che Filippo IV ha «desiderio di avere per sua devozione il quadro predetto»<sup>31</sup> decidono di donarglielo. La carta, dunque, afferma che il sovrano di Spagna desidera possedere la *Visitazione* di Raffaello: tuttavia è ben più probabile quanto proposto da David García Cueto, cioè che l'artefice dell'operazione sia il viceré, intento a riscattare la sua immagine agli occhi del re, portando in dono un Raffaello<sup>32</sup>. Inoltre, l'insistenza sullo scopo del trasporto – la “devozione” del sovrano cattolico – è un'azione strategica a sostegno della donazione di un quadro esposto al pubblico, in una chiesa, per condurlo in uno spazio privato, seppur di un re. Le opere di Raffaello sono, nel Seicento, tra le più ricercate dai collezionisti che, faticando a trovarne sul mercato, occhieggiano gli spazi ecclesiastici. Sebbene tali episodi siano sporadici e isolati, rispetto alla quantità di tavole del maestro presenti nelle chiese, soprattutto di Roma, tuttavia essi contri-

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> Ivi, f. 177v.

<sup>29</sup> *Aquilanus et Apostolica Autoritate publicus Notarius*. Nonostante ci siano notai di cognome De Sette attivi nel XVIII secolo, Giovanni non risulta dall'attuale elenco del fondo notarile aquilano.

<sup>30</sup> AAV, Segr. Stato, Napoli, 52, f. 181v.

<sup>31</sup> Ivi, f. 183r.

<sup>32</sup> García Cueto, *Presentes*, cit. (vedi nota 10), pp. 302-303.

buiscono a dare una misura della fortuna dell'artista<sup>33</sup>. A maggior ragione sembra strano che la famiglia se ne liberi così facilmente, con l'unica clausola di «surrogare in luogo di quello nella medesima cappella una copia simile al quadro predetto che sia di mano di famoso pittore. Con la quale la cappella predetta resti ornata»<sup>34</sup>. La *conditio sine qua non* è che l'opera venga sostituita sì da una copia, ma di famoso pittore. È la fama dell'autore, il suo nome, l'elemento di interesse della famiglia, disposta a cedere un "Raffaello" per un altro nome.

La decisione dei Branconio ottiene l'approvazione dei canonici, come dimostra l'allegato successivo (*Appendice*, doc. 3). Datato lo stesso giorno, ma rogato dal notaio Paolo Gualtieri, nella sacrestia della chiesa, l'atto ratifica la concessione del quadro da parte dei canonici della collegiata<sup>35</sup>. Sono Pietro Paolo De Benedetti, Francesco Virgilio, Pietro Filone, Desiderio Carlo Hercule e Giovanni Maria. «Vulgaliter loquendo»<sup>36</sup> affermano che:

Maestà del nostro Ré Cattolico et Signore Naturale Phelippus quarto desidera havere per sua devozione il quadro con l'immagine della Visitazione della gloriosa Vergine fatto da Raffaele d'Urbino che sta collocato nella cappella della nobile famiglia de Branconij della fidelissima città dell'Aquila sita nella suddetta chiesa di San Silvestro<sup>37</sup>.

Tutti, all'unanimità, sommamente desiderano che Sua Maestà resti:

servita non solo in questo ma in ogni altra cosa dependente da loro et che sono contentissimi che se dia il quadro alla Maestà sua per quanto li spetta, per parte loro dichiarando che tengono per singolarissimo favore che sua Maestà habbia havuto guardo del detto quadro et che bisognando per questo il beneplacito Apostolico o di altri superiori si contentino che in nome loro si possa suplicare et impetrare et per tal effetto hanno costituito et costituiscono Procuratore speciale et particolare il signore Don Giovanni de Cordova agente per la Maestà predetta del regno di Napoli in Roma, al quale hanno dato et danno tutta la facultà et potestà bastante per poterlo penetrare e dare qualsivoglia supplica et presentare ogni altra scrittura che fosse necessaria<sup>38</sup>.

33 Sul collezionismo delle opere di Raffaello nel Seicento e sulla difficoltà di prelevare i dipinti dalle chiese si rimanda a S. Pierguidi, "Commesse con viti e spranghe dentro il muro, in modo che non si potessero mai levare": collezionismo e tutela delle opere pubbliche di Raffaello nel Seicento, in *Raffaello Sanzio da Urbino in art collections and in the history of collections*, atti del convegno (Roma, 12-14 ottobre 2017), a cura di C. La Malfa, Newcastle upon Tyne 2023, pp. 43-54 e in particolare pp. 52-53.

34 AAV, Segr. Stato, Napoli, 52, f. 183r.

35 Non risulta presente nell'elenco dei notai aquilani; AAV, Segr. Stato, Napoli, 52, ff. 182r, 183r-183v.

36 Ivi, f.182r.

37 *Ibidem*.

38 Ivi, ff. 182v-183r. Su Juan de Cordoba (italianizzato Giovanni de Cordova) si rimanda con bibliografia precedente a *Velázquez in Italia. Tra Luigi Amidani e Juan de Córdoba*, catalogo della mostra (Madrid,



Davanti al desiderio del re Filippo IV, i canonici non solo accettano la richiesta, ma si dimostrano lusingati per l'attenzione rivolta verso il loro dipinto. Singolare è anche la volontà comune, «nessuno discrepante», perché l'unità di intenti non trova corrispondenza nelle azioni successive, ricordate da Lodi e riprese da Rivera. Al momento della consegna della tavola alle autorità spagnole, gli stessi opporranno ferma resistenza<sup>39</sup>.

### *Lo scritto in iure*

Ostinato, il viceré si appella alla giurisprudenza corredando la documentazione con uno scritto *in iure* al fine di dimostrare la legittimità della sua azione; la strategia è necessaria per tutelare tanto il regista della vicenda, Castrillo, quanto i suoi attori, primo tra tutti il vescovo Tello de León.

Il documento potrebbe definirsi come un parere giuridico firmato da «Lucas Antonius Princeps Rs. Auditor». S'intitola *Iura et Rationes Demonstrantia posse sine assensu Summi Pontificis concedi invictissimo Regi Cath.co Philippo Quarto ichonem Visitationis Beatae Mariae Virginis*<sup>40</sup> (Appendice, doc. 4). Il testo intende dimostrare che non è necessario il beneplacito del papa, ma è sufficiente (*sufficit*) quello del vescovo per rimuovere il dipinto dalla cappella Branconio. Il giurista, infatti, si appella alle leggi precedenti e spiega, *pedetemptim*, come mai la *Visitazione* sia da considerarsi un bene alienabile e quindi non soggetto all'ordinamento paolino *De rebus Ecclesiae non alienandis*. Nel XVII secolo, Giovan Battista de Luca ricorda che la costituzione di Paolo II, detta anche Stravagante, sia ancora la legge di riferimento per le alienazioni dei beni ecclesiastici in età moderna<sup>41</sup>. Sulle norme promulgate dallo Stato Pontificio in merito alla tutela di quello che oggi si definirebbe "patrimonio culturale" esistono numerosi contributi<sup>42</sup>; per quanto riguarda la legislazione di Paolo II, tuttavia, l'uni-

Real Academia De Bellas Artes de San Fernando, 1° giugno-4 settembre 2022), a cura di J.M. Luzon Nogué, Madrid 2022, in particolare ai saggi di Antonella Parisi e Francesca Curti; F. Curti, *A portrait of Juan de Córdoba by Diego Velázquez*, "The Burlington Magazine", CLXI, 1393, 2019, pp. 308-313.

39 Rivera, Rivera, cit. (vedi nota 11), p. 289.

40 Il titolo integrale è *Iura et Rationes Demonstrantia posse sine assensu Summi Pontificis concedi invictissimo Regi Cath.co Philippo Quarto ichonem Visitationis Beatae Mariae Virginis Existentem in Cappella Iuris Patronatus Illos de Branconio in Civitate Aquile cum solo consensu Patronotum Rectoris et Episcopi et Capituli Ecclesiae interpretata et decalarata extravagan. Ambitiose de rebus Ecclesiae non alien. a Paulo 2° edita requirente Summi Pontificis Assensum in distractione bonorum mobilium pretiosorum Ecclesiae*; AAV, Segr. Stato, Napoli, 52, f. 187r.

41 Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia. Da Gio. Battista De Luca, Roma, nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673, libro VII delle alienazioni, capitolo I, p. 9.

42 A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati Italiani, 1571-1860*, Firenze 2015; V. Curzi, *Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*, Bologna 2004; C. Mannoni, *«Antichità, resti e monumenti di un tempo*



co editto noto è *Cum Almam Nostram Urbem* del 1462 in cui la tutela si applica ai monumenti antichi e alle chiese cristiane<sup>43</sup>. Un'altra bolla paolina che più si avvicina alla materia *De rebus Ecclesiae non alienandis*, è quella emessa il 1° marzo 1467. La *Prohibitio alienandi bona ecclesiastica aut illa ultra terminos locandi* afferma che i beni della Chiesa non possono essere alienati, specialmente quelli utili e fruttuosi<sup>44</sup>.

Tale concetto si rintraccia nel nostro parere giuridico, dichiarante sin dall'inizio che lo Stravagante *De Rebus Ecclesiae non alienandis* non è applicabile al caso della *Visitazione*. Secondo tale legge, informa la carta napoletana, tra le cose che non si possono alienare ci sono i beni stabili e i mobili preziosi (*bonorum stabilium et preciosorum mobiliium Ecclesiae*)<sup>45</sup>. Qualora si volesse separarli (*in distractione*), cioè alienarli, sarebbe necessario il consenso (*requirentem assensum*) del pontefice. Luca Antonio asserisce che l'immagine di Raffaello è preziosa ma non al punto da configurare tra i *preciosorum mobiliium Ecclesiae* regolati dalla legge suddetta. Il giurista napoletano, infatti, scrive: «Necesse est, ut res mobilis sint talis, qui non solum sint pretiosae sed que possit saltem habitualiter prestare utile, et alimonia, ac fructum»<sup>46</sup>. L'immagine, dunque, per quanto preziosa, deve essere anche utile, cioè portare vantaggi e profitti alla chiesa. Egli aggiunge: «nec sufficit unum ipsorum concurrere ex expressis in dicta Extravaganti [...] sed utrumque requiritur ut habeat locum dispositio»<sup>47</sup>. La *Visitazione*, incalza, non soddisfa tutti i requisiti: per quanto sia eccellente (*quamvis passit dici potius excellens*) non apporta nessun profitto alla chiesa né tantomeno vantaggi come avverrebbe se fosse un'opera miracolosa (*dotata miraculis*), ma è stimata solo per la qualità di eccellente pittura di Raffaello. Ne risulta essere più degna in stima che nella sostanza. Pertanto non può essere soggetta allo Stravagante paolino<sup>48</sup>.

*immemore*». Modelli e prescrizioni per una tutela del patrimonio negli Stati dell'Europa moderna, in *Arte, legge, restauro, L'Europa e le prime prassi per la protezione del patrimonio*, a cura di C. Mannoni, Venezia 2022, pp. 9-30; C. Valsecchi, «Quanto ornamento e splendore». Gli Stati italiani e la tutela del patrimonio storico artistico in età moderna, in *Arte, legge, restauro*, cit. (vedi sopra), pp. 39-40; A. Legnani Annichini, *The protection of Cultural Heritage in the History of Italian Law*, in *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, Modena 2023, pp. 47-77.

43 C. Mannoni, *Protecting Antiquities in Early Modern Rome: The Papal Edicts as Paradigms for the Heritage Safeguard in Europe*, "ORE. Open Research Europe – European Commission", 1 (48), 1-12; Mannoni, «Antichità», cit. (vedi nota 42), p. 17.

44 Per la costituzione paolina si rimanda anche al *Magnum Bullarium Romanum, 1857-1872, a cura di L. Tomassetti et Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum, Bullarium Romanum, Augustae Taurinorum: Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus – A. Vecco et sociis, 1857-1872, V, pp. 194-195.*

45 AAV, Segr. Stato, Napoli, 52, f. 188v.

46 Ivi, f. 188v.

47 *Ibidem*.

48 Ivi, ff. 188v-189r: «Cum autem imago de qua nun tractatur (quamvis passit dici potius excellens, quam pretiosa) nullum asserat Ecclesiae seu cappelle lucrum nel emolumentum ut puta si fuisset biusina permissione dotata miraculis. Unde vota et oblationes fidelium perciperentur, sed solum extimeretur sub qualitat excellentie picture ex authore Raphael de Urbino, potius in opinione, quam in re, sequitur, quod haec qualitas eccellente quamvis afferre opinione pretij non tamen affert alima qualitatem requisitam fructum et alimonij ab extravaganti consideratam ut dicatur prohibita distractio sine assensi Pontificiis».

Allora il dipinto rientra nei casi sottoposti allo *Iure Comune* secondo cui le “cose mobili della chiesa” che non sono preziose, necessarie, fruttuose e utili si possono alienare senza il consenso del papa. «De Iure namque res mobilis, quae Ecclesiae non est preciosa, et absolute necessaria, nec fructuosa, et utilis potest alienari sine consensu Pontificis, et sufficit consensus Praelati loci»<sup>49</sup>. Basta l'autorità del vescovo. Il giurista chiarisce anche cosa si debba effettivamente intendere per prezioso in termini di profitto, trattando di un argomento che non è specificato nella bolla paolina. Asserisce che la cappella, qualora si privasse del dipinto, non avrebbe alcuna perdita, cosa che invece accadrebbe nel caso di altri materiali preziosi come i vestiti o le gemme che possono essere venduti oppure le offerte votive<sup>50</sup>.

L'opera, al contrario, può essere sostituita da una copia che, in effetti, era stata richiesta dalla famiglia stessa a condizione che fosse di mano di eccellente pittore, come lo stesso documento sottolinea<sup>51</sup>.

Infine, la *Visitazione*, non essendo miracolosa, non può essere equiparata a livello giuridico alle ossa e ai corpi dei santi (*Corpora ac Reliquiae Sanctorum*). Questi sono oggetti inalienabili per definizione, essendo non solo miracolosi ma anche preziosi e apportatori di profitti dalle offerte (*ex oblationes*) dei fedeli<sup>52</sup>. Le reliquie, pertanto, non possono essere donate ad altri, concesse, esumate o spostate da un luogo all'altro senza l'ordine del principe e del pontefice.

Alla luce di quanto dimostrato, il giurista chiude la dissertazione affermando che: «Ichonem illa concedi posse absente assensu Pontificis, sed solius Episcopi»<sup>53</sup>. Il dipinto può essere donato senza il consenso del papa perché basta quello del vescovo.

49 Ivi, f. 189r: «De Iure namque res mobilis, quae Ecclesiae non est preciosa, et absolute necessaria, nec fructuosa, et utilis potest alienari sine consensu Pontificis, et sufficit consensus Praelati loci, probat Rebus de alien. rer. Eccles. n° 24 bo, et 122».

50 Ivi, f. 191r: «Adducimus in facto presenti aliam rationem, ut non requiratur assensus Pontificis et sufficiat Episcopi, et de ea non loquatur Bulla. Nempe ultra quod illa Ichon est res mobilis fructum non producens, ita ut si ea, privetur Cappella utilitati, vel aliquo fructu non privaretur prout esset si fuisset gemme, vel alie res pretiose, quae vendi possent, vel essent oblationes votive vendibiles [...]».

51 Ivi, ff. 191v-192r. «Adhuc si de ea loqueretur (quod negamus) Cappella predictae Ecclesiae in nullo damno esset per nam donationem, quia loco ipsius Imaginis subrogaretur copia, etiam manu Excellentis Pictoris extracta, quae tantundem effectum circa ornatum Ecclesiae operaretur quo caso sufficit assensus Episcopi [...]».

52 Ivi, f. 193v. «Quia responderetur diversam esse rationem inter Ichonem non miraculosam, et Corpora, ac Reliquie Sanctorum quia ex his oritur fructus Ecclesiae et Cappelle ex oblationibus quae non solum dicuntur res preciose, sed fructuosae, pro ut esset etiam Imago quando dotata fuisset miraculis. Itidem Ossa et Corpora Sanctorum habent à Iure prohibitionem ne' possint alteri dari, concedi, exhumari, et de loco ad locum traduci sine Iussu Principis, et Pontificis [...]».

53 Ivi, f. 193.

## *Conclusioni: le conseguenze nel regno di Napoli*

L'attenta strategia diplomatica qui descritta, lascia ipotizzare che la donazione della famiglia sia il frutto di una scelta condizionata dalle pressioni esercitate dal viceré. Egli è l'architetto di una struttura giuridica costruita e pensata nei minimi dettagli. Per esempio, c'è una perfetta corrispondenza tra la clausola imposta dai Branconio su una copia sostitutiva di famoso pittore e il parere del giurista Luca Antonio.

Nel febbraio del 1656 la *Visitazione* arriva in Spagna, da dove non si sposterà se non nel periodo napoleonico, quando, a Parigi, sarà restaurata e trasportata su tela<sup>54</sup>. L'azione del viceré provoca diverse conseguenze. Alcune di natura politica, perché dietro l'assenso del papa ci sono precise volontà diplomatiche basate sul *do ut des*. Infatti, un'altra lettera che Giulio Spinola invia in Vaticano, pochi giorni dopo, il 5 giugno 1655, informa della felicità del viceré nell'aver appreso la notizia tanto da dire «che hoggi ne giubila tutta la Christianità per l'azioni heroiche che si sentono della Santità sua»<sup>55</sup>. Quindi, il vicario si pone subito a disposizione di Alessandro VII per ciò che possa competergli<sup>56</sup>. Il nunzio è pronto a rispondere, ricordando diverse questioni su cui Castrillo potrebbe intervenire in favore del pontefice:

et appunto essendomi valso della congiuntura di ricordare le udienze che già furono fatte a Mons. Vescovo di Teramo con sospendersi l'esattione delle entrate feudali annesse a quella mensa episcopale come anco di ponderare lo scandalo che derivava dal continuar ristretto tra le carceri laicali persone ecclesiastiche<sup>57</sup>.

La risposta è altrettanto veloce. Già l'8 giugno Spinola riferisce a Rospigliosi che per gli aggravi sulla giurisdizione teramana è stato

dall'eccellenza [il viceré] ordinato che nel collaterale con l'intervento di tre consiglieri aggiunti fosse discusso questo negozio alla sua presenza come seguì hieri e doppio lungo dibattimento si stabilì levando monsignor l'interditto [...] siano prontamente resituiti i feudi al detto prelato insieme con tutti i frutti decorsi sin al giorno che ritornerà in pacifico possesso<sup>58</sup>.

54 Rivera, *Rivera*, cit. (vedi nota 11), pp. 205, 220; Passavant, *Raffaello*, cit. (vedi nota 3), pp. 247-248, García Cueto, *Presentes*, cit. (vedi nota 10), p. 303. In Spagna l'opera sarà collocata all'Escorial dove, dai tempi di Filippo II, si trova una delle più grandi collezioni di pittura religiosa in Europa; cfr. Cavalcaselle, Crowe, *Raffaello*, cit. (vedi nota 11), II, p. 235, n. 1; K. Pomian, *Il museo: una storia mondiale*, I, *Dal tesoro al museo*, Torino 2021, p. 250.

55 AAV, Segr. Stato, Napoli, b. 52, f. 244r.

56 *Ibidem*.

57 Ivi, ff. 244r-244v.

58 Ivi, f. 259v.

La questione, al di là dei rapporti economici tra il vescovo di Teramo e la corte di Napoli, è significativa di come si declini il binomio arte e potere, tema antico tanto quanto i termini che lo costituiscono. Se Castrillo vede nella *Visitazione* il mezzo attraverso cui ingraziarsi il sovrano spagnolo, le autorità pontificie la considerano come l'occasione per mettersi in una condizione di credito con Napoli. L'assenso di papa Chigi è un chiaro esempio di particolarismo. A dispetto della legge paolina e dell'ordine della Sacra Congregazione dell'Immunità, Roma accoglie il parere giuridico di una funzione ornamentale del capolavoro, liquidato quindi con facilità. Il valore del dipinto è valutato in base agli interessi politici correnti tra Roma e Madrid, e non per criteri storico-artistici o qualitativi.

La conseguenza più gravosa ricade su L'Aquila che perde il suo «pregio», citando Andrea Ardinghelli nel 1551<sup>59</sup>. Sin dal suo arrivo in città, l'opera è stata copiata da artisti locali e stranieri a tal punto che le sue riproduzioni in Abruzzo rappresentano quasi un *tòpos* storiografico. Ci sono testimonianze di studi e di copie, rintracciate nelle chiese e nelle collezioni aquilane, di diversa qualità. Non mancano attribuzioni ad artisti noti come Cola dell'Amatrice, Francesco de Mura, Pompeo Cesura o Giovanni Andrea Urbani di Urbino<sup>60</sup>. Per il Seicento spicca il nome di Giulio Cesare Bedeschini: all'aquilano è stata riferita la copia presente sull'altare<sup>61</sup>. Tale attribuzione nasce, però, da basi circostanziali, perché entro il 1625 Bedeschini affresca le pareti della cappella su commissione di Oratio Girolamo Branconio, abate di San Clemente a Casauria<sup>62</sup>.

59 «[...] fra tutti, pregio era quello della Visitazione della Vergine a S. Elisabetta nella Cappella di quel titolo de' Branconi in S. Silvestro, opera del gran Raffaello d'Urbino». La fonte si trovava nell'Archivio Civitatis Aquilae, Nr 678, cfr. Shearman, *Raphael*, cit. (vedi nota 11), III, p. 1015; A. Leosini, *Monumenti storici artistici della città di Aquila e suoi contorni*, L'Aquila 1848, p. 7; Rivera, *Rivera*, cit. (vedi nota 11), pp. 240-241, n. 2.

60 Ivi, pp. 294-295; A. Petraccia, *La pittura a L'Aquila. 1560-1630*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Roma Tre, tutor G. Saporì, XXI ciclo, 2010; *La Bellezza inquieta. Arte in Abruzzo al tempo di Margherita d'Austria*, catalogo della mostra (Ortona, Palazzo Farnese, 19 aprile-23 giugno 2013), a cura di L. Arbace, Torino 2013, p. 44, n. III.2; M. Vaccaro, *I quadri dei cappuccini di Santa Chiara a L'Aquila. Annotazioni di storia dell'arte aquilana dal XVI al XVIII secolo e vicende di una collezione 'dimenticata'*, L'Aquila 2017, pp. 46-47; L. Pezzuto, *Studi dalla Visitazione Branconio e da altri soggetti*, in *Cola dell'Amatrice da Pinturicchio a Raffaello*, catalogo della mostra (Ascoli Piceno, Pinacoteca comunale, 17 marzo-15 luglio 2018), a cura di S. Papetti e L. Pizzuto, Cinisello Balsamo 2018, pp. 206-208; Simone, *Nuovi documenti*, cit. (vedi nota 7). Sulle copie e il loro rapporto con gli originali cfr. C. Mazzarelli, *Dipingere in copia. Da Roma all'Europa (1570-1870)*, Roma 2018; per l'Italia meridionale e Napoli in età moderna si rimanda a D. García Cueto, A. Zezza, *La copia pittorica a Napoli tra '500 e '600. Produzione, collezionismo, esportazione*, Roma 2018; A. Zezza, *Raffaello da Napoli alla Spagna, copie e originali*, in *Las copias de obras maestras de la pintura ed las colecciones de los Austrias y el Museo del Prado*, atti del convegno (Madrid, 26-27 giugno 2017), a cura di D. García Cueto, Madrid 2021, pp. 54-63.

61 M. Maccherini, *La Visitazione di Raffaello a L'Aquila*, in *L'Arte aquilana del Rinascimento*, a cura di M. Maccherini, L'Aquila 2010, p. 158.

62 Sugli affreschi della cappella Branconio: G.B. Benedicenti, ad vocem *Abruzzo*, in *Pittura murale in Italia. Il Seicento e il Settecento*, a cura di M. Gregori, Bergamo 1998, pp. 114-117; M. Maccherini, *La pittura a L'Aquila alla fine del Cinquecento e la formazione di Giulio Cesare Bedeschini*, in *Il restauro della Crocifissione di Santa Maria delle Grazie a Calascio e la pittura all'Aquila tra '500 e '600*, a cura di M. Maccherini, L'Aquila 2015, pp. 105-106; *Giulio Cesare e Francesco Bedeschini. Disegno e invenzione all'Aquila nel Seicento*, catalogo della mostra (L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo, 1° dicembre 2023-3 marzo 2024), a cura di M. Maccherini, L. Pezzuto, S. Prosperi Valenti Rondinò, Roma-Napoli 2023, pp. 36-39.

Malgrado la clausola inserita nell'atto di donazione, la pittura esposta oggi nella cappella non presenta, tuttavia, alcuna firma né si hanno notizie di una committenza a un famoso pittore per una sostituzione. Una copia meritevole di menzione, realizzata tra l'agosto del 1655, quando il quadro arriva a Napoli, e il febbraio del 1656, quando salpa alla volta della Spagna, è quella di Luca Giordano (collezione privata, 198 x 144,2 cm)<sup>63</sup>. Prima di essere battuta all'asta nel 2015<sup>64</sup>, apparteneva precedentemente ai discendenti di Mariano Maldonado y Dávalos, VII conte di Villagonzalo. Come osservato da Carla Mazzarelli, nell'iscrizione «L. Giordanus F. 1655», posta in basso al centro, si avverte la volontà del napoletano di porsi alla pari con Raffaello, in un dialogo senza tempo da “grande” a “grande”<sup>65</sup>. Infatti, con gli stessi caratteri si conserva accanto, più a sinistra, l'iscrizione «Raphael Urbinus In.». Sulla committenza di quest'opera non si ha notizia, ma si spera che il lavoro archivistico porterà ulteriori chiarimenti a riguardo. Così come non si sa nulla sulla permanenza dell'opera a Napoli. Perciò è al momento difficile ipotizzare che la clausola imposta dalla famiglia fosse stata rispettata con la committenza di una copia. Un'altra domanda che ci si pone riguarda la provenienza e la paternità del dipinto attualmente esposto sull'altare. L'unica certezza è che tale copia testimonia ancora oggi l'antica presenza di «Un quadro aquilano di Raffaello».

63 Mazzarelli, *Dipingere in copia*, cit. (vedi nota 60), p. 32.

64 La pala appare sul mercato nel 2015, quando viene venduta da Christie's una prima volta e poi rivenduta nel 2017 al doppio del prezzo (<https://www.christies.com/lot/lot-6062689>).

65 A Luca Giordano è attribuita un'altra *Visitazione* dalla chiesa di Santa Maria dei Raccomandati in San Demetrio dei Vestini, datata al 1663, che purtroppo è stata trafugata: M. Vaccaro, *Segnalazioni di pittura napoletana in Abruzzo. Luca Giordano e 'giordaneschi', Mattia Preti, Francesco Solimena*, “Napoli nobilissima”, s. 7, IV, 3, 2018, pp. 33-34; Pezzuto, *Padre Resta*, cit. (vedi nota 11), pp. 138-139.

*Documento 1*

Lettera da Napoli del nunzio apostolico monsignor Giulio Spinola

AAV, Segr. Stato, Napoli, b. 52, ff. 176-177

f. 176r

Illustrissimo Reverendissimo Signor mio Padrone Osservatissimo

Giovedì con occasione ch'io fui dal S. Viceré mi rappresentò che havendo per parte di Sua Maestà Cattolica ricercato ai Branconi dell'Aquila un quadro sotto titolo della Visitazione di Nostra Signora situato in una Capilla di Ius patronato loro dentro della Chiesa Parocchiale di S. Silvestro dilla medesima Città opera di D. Raffaello d'Urbino non solo ne habbino fatto libero donativo a S. M. Cattolica con che sia sorrogato nell'istessa capilla in luogo di quello una copia di famoso Pittore, ma tal donazione era stata ratificata dai canonici della medesima Collegiata legittimamente conragata; che mentre stava per inviare il quadro a N. Maestà Mons. Vescovo di quella città li ha scritto d'haver trovato un ordine dilla S. Congregiatione dell'Immunità ottenuto sin sotto li 18 agosto 1643 dalle medesime parti con occasione che il S. Almiranco di Castiglia e il V. Duca di Medina Luis Torres Viceré disiderano levar via d.[etto] quadro e che però esse Mons. Vescovo stimava bene che S. Ecc. prima di far altro motivo me ne dicesse una parola et

f. 176v

andò soggiungendo il detto Viceré che hora che vi erano i suddetti consensi e che il quadro haveva da servire non persone private ma per un Re Cattolico così benemerito della Santa Chiesa si dava a credere che s'avesse da presuponere già rimosso ogni impedimento.

Io risposi che a me non toccava solo col mezzo di V. S. Illustrissima rappresentare alla Santità di Nostro Signore le suppliche di Sua Eccellenza, e che veramente trattandosi di un quadro così prezioso credevo che anco dato l'assenso degli interessati fosse necessario il beneplacito Apostolico; replicò il Signor Viceré che con il presupposto che doppò havuti ditti consensi cessasse ogni difficoltà, havendo già data particolare a Sua Maestà che quanto prima uno degli stessi Branconi sarebbe stato a presentare detto quadro, che però mi ricercava a pregare V. S. Illustrissima in suo nome à premere che benestamente Nostro Signore condiscendesse.

Avant'hieri poi mi fu reso l'incluso Viglietto per parte di Sua eccellenza dit. Segretario di Guerra insieme con la copia di sud. Ordine della S. Congregazione

f. 177r

dei due consensi sopra ditti e d'una scrittura in Iure per prova che non fosse necessario il beneplacito Apostolico; il che tutto rimetto a Vostra Illustrissima insieme con il medesimo Viglietto Originale e supplicandola dill'honore di molti pregiatissimi commentarij le fo riverenza.

A V. S. Illustrissima Roma

Di Napoli 18 Maggio 1655

Servitore Devotissimo Obbligatissimo

Giulio Spinola

## *Documento 2*

Copia della donazione dei Branconio al re Filippo IV di Spagna

AAV, Segr. Stato, Napoli, b. 52, ff. 181-182, 184r

f. 181r

In nomine Domini Amen. Cunctis abique pateat evidenter et sit notum praesentis publici Instrumenti seriem. quod anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi milesimo 600 quinquagesimo quinto Inditione octava, Dievero secunda mensis Aprilis vacante sede Apostolica. In civitate Aquilae Provinciae Abrutinae ultra Regni Neapolis et proprie in Palatio quondam Baronis Marci Branconij dictae civitate iuxta suos notarios fines.

In mei notarij publici estimum que infrascriptos ad haec omnia et singula vocatorum habitorem specialiterque rogatorum praesentia Praesentes et personaliter constituti Per illustres D. D. V. J. D. Joannes fiulius quondam Domini Baronis Marcij Branconj, Baron Mutius Junior, Clericus Aloysiusm, filij et heredes quondam Baronis supradicti Marcij Branconis, nec non Domina Lucia Bonanni mater et tutrix D. D. Gasparis Philippi et Dominici Branconij minoris etatis filiorum et heredum dictae Dominae Lucae Bonanni Branconji et dicti quondam Baronis Marci Branconij. Respective et asserentium coram me notario et estibus et licet vulgari sermone loquendo ad maiorem intelligentiam dicos dominos

f. 181v

constituentum et videlicet et qualmente essi stessi costituenti assieme con il Signor Geronimo Branconio della medesima città et Famiglia de Branconijs tengono e possiedono una cappella de Jure Patronatus ipsos D. D. Constituentum et sotto il titolo della Visitazione della Beata Vergine sita dentro la Parrochiale et Collegiata Chiesa di San Silvestro di questa città dell'Aquila nella quale li loro antenati tengono posto un quadro in tavola della Visitazione della detta Beata Vergine fatta per mano di



Raffaele d'Urbino, postavi in detta cappella per ornato di quella, et havendo inteso che la Maestà Cattolica del Re Nostro Signore che Dio guardi tiene desiderio di avere per sua devozione il quadro predetto hanno perciò deliberato donarcilo et in insurrogare in luogo di quello nella medesima cappella una copia simile al quatro predetto che sia di mano di famoso pittore. Con la quale la cappella predetta resti ornata et quantumque ciò possino fare ad ogni modo per maggior cautela vogliono si supplichi Sua Santità, o La Sacra Congregazione a prestare in questo l'assenso seu bene placito Apostolico.

f. 184r

per ogni ragione potesse dirsi acquistata alla detta cappella esistente in detta chiesa che però in questo costituiscono li suddetti procuratore il Signor. D. Giovanni de Cordova Agente per la Maestà predetta del Regno di Napoli, assente come presente e supplicante in nome delli predetti costituenti Sua Santità o alla Sacra Congregazione a concederli il detto beneplacito Apostolico accio sia lecito a detti costituenti cavare detto quadro da detto luogo per trasmetterlo a sua Maestà Catholica con subrogare come di sopra in detta cappella la copia consimile et o per curia sic Xa. quod omnia Dantes et Cedentes et Constituentes et Deputantes et corumprocuratorem factorem ad supradicta omnia peragenda promisserunt et obligaverunt et sub poena et juraverunt estis scriptoris super santa dei Evangelica et in quem fidem et testimonium. Ego Joannes de Septis Aquilanus et Apostolica Autoritate publicus Notarius pro Instrumentum Porcurationis seu iscripsi subscripsi et publicavi et mei solito signo signavi requisitus atque rogatus et presentibus pro testibus

f. 184v

R.R.D.D. Bartolomeo Paperino Philipppo Cotogna et Perillustri Domino Jacobo Dragonetti Aquilanus idem qua supra Joannes de Septis Aquilae manu propria.  
Copia procura de los Branconios.

### *Documento 3*

Copia della conferma e dell'assenso dei canonici della congregazione e parrocchia di San Silvestro

AAV, Segr. Stato, Napoli, b. 52, ff. 182r, 183r-183v

f. 182r

In dei nomine amen anno a nativita Domini Jesus Christo milesimo secentesimo quinquagesimo quinto, Die secundus mensis Aprilis indictione 7°. et proprie in Sacristia collegiati et Particularis Ecc. ae S. ti Silvestri iux suos notorius fines. Coram me in fra.

Notario Apostolico et testibus infrascriptis. Peronsaliter constituti ad Mod.ine R.R.D.D. dominus Petrus Paulus de Benedictis, canonicus Decanus, D. Franciscus Virgilis D. Petrus Filonis, Desi Carolis Hercules A. D. Joannes Maria quiso, omnes canonici dictae collegiati ecclesia Sancti Silvestri Capitulariter congregati in absentia extra Civitat. ad mod. Rev. Don Joannis Petrus Gentileschi Abbatis patre Ecclesiae ad Son- Campanelle in sacristia loco solito in quo congregati solendi pro tractandis rebus eius ecclesie ut moris et Vulgaliter loquendo.

È stato proposto dal sudetto Signor Don Pietro Paulo de Benedetti primo canonico qualmente, la Maestà del nostro Ré Cattolico et Signore Naturale Phelippus quarto desidera havere per sua divotione il quadro con l'immagine della Visitatione della gloriosa Vergine fatto da Raffaele d' Urbino, che sta collocato nella cappella della nobile famiglia de Branconij della fidelissima città dell'Aquila, sita nella predetta chiesa di San Silvestro. A che perciò risolvessero quel che li pareva bene di fare in questo negotio Allorché tutti unitamente viva voce, et nemine discrepanti, hanno risposto et concluso che sommamente desiderano che Sua Maestà cattolica resti servita non solo in questo ma in ogni altra cosa dependente da loro et che sono contentissimi che se dia il quadro alla Maestà Sua per quanto li spetta, per parte loro dichiarando che tengono per singolarissimo favore che Sua Maestà habbia havuto guardo del detto quadro et che bisognando per questo il beneplacito Apostolico o di altri superiori si contentino che in nome loro si possa suplicare et impetrare et per tal efecto hanno costituito ed costituiscono Procuratore speciale et particolare il Signor Don Giovanni de Cordova agente per la maestà predetta del Regno di Napoli in Roma al quale hanno dato et danno tutta la facultà et potestà bastante

f. 183r

per poterlo penetrare e dare qualsivoglia supplica et presentare ogni altra scrittura che fusse necessaria et per maggiore chiarezza hanno sottoscritto tutti (mancando solamente il detto abbate absente) di loro proprie manu la detta loro capitulare conclusione, richiedendo me notaro che ne debba fare uno o più instrumenti publicci, sicome sarà bisogno. Quorum subscriptioni facte fuerunt ut in far. Io D. Pietro Paolo de Benedetti Canonico mi contento come di sopra, Io Francesco File canonico accetto come di sopra, io Don Pietro Filone canonico mi contento come di sopra, ego Don Carolus Herculis canonico accepto ut supra. Io D. Gio Maria Guiso mi contento ut supra et ne de primisi Dubitari contafiscit, ego dominus Paulus Gualtierus Aquilanus Autoritate Apostolica Notarius et E. plis Curiae Aquilae, Acto de pretri rogatus et requisitus per instrumento, scripti subscripti et publicavi de meo solito signo signavi req interesentibus et partibus ad [illegibile] RR.D.D. Giovane Geronimo Gentileschi, D. Antonio Cornja et D. Giovane Baptista del Torto de Aquila specialiter vocati et rogati die mensis anno loco predicto item qui supra Palus Gualtieri segno.

f. 183v

Consentimento dell'abbad. y capitulo della Iglesia de San Silvestre.

#### *Documento 4*

Carta *in iure* del principe Luca Antonio per dimostrare con leggi e ragioni l'inalienabilità della *Visitazione* di Raffaello Sanzio

AAV, Segr. Stato, Napoli, b. 52, ff. 182r, 187r-193v

f. 187r

Iura et Rationes Demonstrantia posse sine//

Assensu Summi Pontificis concedi//

Invictissimo Regi Cath.co Philippo //

Quarto Ichonem Visitationis //

Beate Marie Virginis //

Existentem in Cappella //

Iuris Patronatus //

Illor de Branco-

-nio in Civitate //

Aquile cum solo Consensu Patro-

-norum Rectoris //

Et Episcopi

Et //

Capituli Ecclesiae.//

Interpretata et declarata extravagan. Ambitiosae //

de rebus Ecclesiae non alien. a Paulo 2° P. edita //

Requirente Summ. Pontificis assensum //

In distractione bonorum Mobi-//

-lium pretiosorum //

Ecclesiae.

f. 188r

Adsit Deus Adiutor

Paulinam Constitutionem registratam in extravaganti incip. Ambitiosae sub tit. de reb. Eccles. non alien. requirentem assensum Summi Pontificis in distractione bonorum stabilium, et preciosorum mobilium Ecclesiae, ultra causas a iure expressas, non habere locum in caso de quo agitur probabiliter substinetur, ut scilicet absqu. assensu Pontificis, sed solius Episcopi et cum consensu quorum interest concedi possit Immagio Visitationis

Beate Virginis, posita in Cappella Iuris Patronatus Illorum de Branconio, suae Catholicae Maiestati, qui illam optat. Quando quidem Constitutio predicta, quae requirit assensum Pontificis intelligitur in illis alienationibus, quae fiunt in casibus ibidem expressis, et in rebus, et modis enunciatis in ea. Ultra quos casus attenditur dispositio Iuris communis, ut tantummodo intercedat et requiritur, ac sufficiat autoritas et consensus Episcopi; ut in termini probat Fontanel. de pact. nuptial Claus. A Glos. 13 part. 4 sub. n° 7 post Covar. variar, resolut lib 2. Cap. 17 n° 4 sensit Rodoan. de reb. Eccles. non alien. q.e 36 n°3. Predicta namque Constitutio non correxit tum antiqua, circa casos non expressos. Imò cetera omnia ad Ius commune reduxit ut advertit Alex. Stitiati in repetit de Extravag. Ambitiose col 2. In fin. N° 3° Rodoan. d.<sup>a</sup> q.<sup>e</sup> 36 ex n° 4 et ex alijs probat Gratian. cap 452 n° 1 discept. Forens et proinde casus non expressus. in d.<sup>a</sup> Constitutione remanet sub Iure communi, et quod non est prohibitum in ea censetur permixtum

f. 188v

cum autoritate Episcopi l. nec non § 28 quod eis ff. ex quibus caus. maior. Cum modo in Extravaganti predicta loquatur Summus Pontifex de mobilibus praetiosis Deo dicatis, et ex quibus Ministri Ecclesiae sibi alimonia vendicant (ut utar verbis textus) Necesse est, ut res mobilis sit talis, quae non solum sit pretiosa sed quae possit saltem habitualiter prestare utile, et alimonia, ac fructum. Nec sufficit unum ipsorum concurrere ex expressis in dicta Extravaganti, si quidem lex, quae addit qualitatem in actu, vel limitationem non sufficit, ut actus interveniat sine qualitate, neque qualitas sine actu, sed utrumque requiritur, ut habeat locum dispositio l. Falcinius § cum hoc ubi etiam Bart. ff. Quibus ex causis in possess cat. Et nova lex, quae addit Iuri communi vel illud restringit, non extenditur, nec valet intelligi ultra illud, quod simul exprimit, maxime quando est poenalis, (ut est haec constitutio) quia tunc proprie et stricte est intelligenda, ita ut omnes qualitates concurrant ad Text in l. si vero bs. de viro ff. soluto matrim. Cum autem Imago de qua nunc tractatur (quamvis possit dici potius excellens, quam praetiosa) nullum asserat Ecclesiae seu Cappellae lucrum, vel emolumentum; ut puta si fuisset divina permissione dotata miraculis. Unde vota, et oblationes Fidelium perciperentur; sed solum extimeretur sub qualitate excellentie picturae ex Authore Raphael de Urbino, potius in opinione, quam in re, sequitur, quod haec qualitas excellentiae quamvis

f. 189r

possit afferre opinionem pretij, non tamen affert aliam qualitatem requisitam fructuum et alimonij ab Extravaganti consideratam, ut dicatur prohibita distractio sine assensu Pontificis, sed remanet illa prohibitio, quae de Iure communi datur. Cui est standus l. conficiuntur ff. de Iure Codicil. Quo Iure communi attento Episcopi autoritas sufficit cum consensu quorum interest et alijs requisitis expressis cap. Abbatem et cap. si qua de rebus 12 q.<sup>e</sup> 2<sup>a</sup>.

Hinc etiam res stabiles, quae non sunt fructuosae, possunt distrahi absq. assensu Apostolico, sed tantum Episcopi cap. semel 12 q.<sup>e</sup> 2<sup>a</sup> Glos. in cap. 1. De his, quae fiunt a Praelat. Hostien ibidem sentit etiam Glos. in cap. caeterum de donationibus Res enim mobiles, quae fructuose non sunt, quamvis sint excellentes non veniunt sub prohibitione et multo minus sub solemnitate assensus, et dispositione Iuris Abb. in cap. super. sub n° 15 vers. Ego dicerem De reb. Eccles. non alien. Non enim requiritur solemnitas, nec de illis videtur loqui Pontifex, ut eius assensus requiratur in his, ex quibus non percipitur aliqua utilitas ab Ecclesia; Cum Ichon predicata neq. posset vendi, ut praetium retrabatur ex ea, neque Annuales fructos producit; unde non cadit sub dispositione, ad Text. in cap. fugitivi et cap. sine exceptione 12 q.<sup>e</sup> 2 Guidon. Papa decis 256. De Iure namque res mobilis, quae Ecclesiae non est preciosae, et absolute necessaria, nec fructuosa, et utilis potest alienari sine consensu Pontificis, et sufficit consensus Praelati loci, probat Rebus de alien. rer. Eccles. n° 24 bo, et 122.

f. 189v

Pro ut de rebus non fructuosis vel parve utilitatis dixit Rodoan. de reb. Eccles. non alien. q.<sup>e</sup> 13 n° 29 et q.<sup>e</sup> 21 cap. 8 e cap. 20 n° 6 Episcop. Ricc. in praxi quotid. Result 58 n° 2.3. et Resolut. 36. Cum modo ex Ichone praedicta nil oriatur Ecclesiae nisi ornatus, cui succurri potest per copiam ipsius, resultat clara Iuris conclusio, quod de ea non loquatur Paulina et licitè potest distrahi, in terminis Iuris communis cum solo assensu Episcopi. Quia de Iure Communi, in rebus mobilibus ex quibus non habentur fructus non requiritur solemnitas dictae Paulinae, et per consequens assensus Pontificis ex Glos. in cap. 1 de his quae fiunt à Praelat. sine cons. capituli, et aliis probat Gratiam discept. forens cap. 452 n° 1 part. Benedict. Canophil. in d.<sup>a</sup> Extravaganti Ambitiose n° 37. 45. 46.

Suadetur haec veritas ex alia ratione, nempè quia hoc casu non sit venditio, sed donatio. Et quamvis donare sit alienare cap. nulli De reb. Eccles. alien. vel non. Tamen cum de ea expresse bulla non loquatur intelligitur d.<sup>a</sup> Bulla in casu donationis mobilium non requiri assensum Apostolicum, sed sufficere Episcopi, cum causis expressis, et requisitis à Iure communi, ad quos ius Bulla praedicta, respectu non expressorum, reducit caeteras prohibitiones. Quo Iure attento Rectores Ecclesiarum possunt de bonis mobilibus donare cum causa, auctoritate tantum Episcopi intercedente, et causa sufficit ubi meliora prospicit cap. sine except. 12 q.<sup>e</sup> 2 cap.

f. 190r

cap. 2 de donat. Quando quidem et si Praelati, et Rectores sint tantummodo Procuratores et Administratores bonorum Ecclesiae d.<sup>o</sup> cap. 12 de donat. Tamen, ut advertit Innoc. in cap. cum super de causa possess. in propriet. Quod dominium rei habet Christus, non Praelatus, et oblata Ecclesijs sunt Dei. Verum ipsi Praelati liberam

habent administrationem et possunt de bonis Ecclesiae, non absolute necessarijs, et de mobilibus donare cum causa. Et in cap. venienes n° 5 ° de rescript. Idem Innoc. docet Non esse ita artandam facultatem administratoris Dei, sicut seculi et proinde cum sit Deus nobilissimus, eius Administrator, qui dicitur habere clausulam cum libera, censetur habere facultatem donandi, in his, in quibus non est illi expresse à Iure adempta potestas, per Text. in l. Filius Familias 7 § Item videamus ff. de donat. Ubi Ulpianus dicit Filium Senatoris Procuratorem Patris habere facultatem donandi, nisi ei specialiter si denegata à Patre. Non alia ratione alia nisi nobilitatis Patris, cuius bona administrat. Unde infert Innoc., quod maior est potestas Praelatorum administratorum Summi et Immortalis Regis, quam temporalium Dominorum, seq.r Bald. in Repert. eiusd. Innoc. In verb. Praelatus. Adducit et sequ.r Rodoan de reb Eccles. non alien. q.e 52 n. 22 et sequenti.

Quae donatio, in casu praesenti, tanto magis eximitur a dispositione praedictae Pauline, quia fit Regi, qui dicitur persona benemerens, quo casu nullus assaeunsus Pontificijs

f. 190v

desideratur, cum à Iure talis donatio approbetur, ut in Concil. Agaten. fuit statutum cap. si quos 12 q.º 2. Tunc enim non videtur donare, sed solvere naturae debitum l. a quibus ff. de donat. l. sed, et si lege § consulvit ff. de petitione heredit. cap. cum in officio de testam. Et quamvis possit dici ex dispositione Iuris, cadere prohibitionem in donatione mobilium supra valorem certae quantitatis, nisi adhibitis solemnitatibus. Respondetur non per hoc cadere casum donationis benemerenti faciendae sub dispositione Paulinae requirentis assensum Apostolicum; cum de eo casu nil disponat Bulla, sed remanet casus donationis mobilium, etiam pretiosorum sub dispositione. Iuris communis ut requirantur Solemnitas Iurij et consensus Episcopi non autem. Pontificis ut sensit Rodoan. in terminis eiusdem Bullae de reb Eccles. non alien q.º 51 cap. 21 n° 11 12 13 19 et 20 et seq.ti Et ratio quidem est manifesta. Nam prout Paulina non habet locum in alienatione necessaria prout ut neq. in solutione debiti facienda ita neq. in donatione mobilis rei facienda benemerenti et maxime Regi cum tunc potius dicatur solvere et debitum extinguere quam donare. Felin. in cap. novit. n° 9 et seq.ti, de Iudic., quem citat Capit. decis 121 n° 16 Abb cons 41 lib. 1. Surd. cons. 419 n° 51 Costa de remed. subsidiat remed. 114 n° 5.

f. 191r

Minorem huius propositionis non est opus probare. Nam de meritis Invictissimi Regis Cath.ci non solum respectu particularis Ecclesiae Aquilanae, de cuius Iure Patronatus, est Episcopatus, sed etiam totius Ecclesiae Universalis non est cur possit dubitari. Ad cuius obsequium est servitium Immago illa petita, res adeo minima dicitur, ut non solum non pretiosa respectu picturae et materie sed neque minimi valoris dicatur ad

Glos in l. sed, et si susceperit 52 § si liberis verbo modica per ff. de Iudic. et Glos in l. illicitas § omni potentiores, verb. lumine ff. de offic. Praesid.

Adducimus in facto praesenti aliam rationem, ut non requiratur assensus Pontificis et sufficiat Episcopi, et de ea non loquatur Bulla. Nempe ultra quod illa Ichon est res mobilis fructum non producat, ita ut si ea, privetur Cappella, utilitati, vel aliquo fructu non privaretur prout esset si fuisset gemmae, vel aliae res praetiosae, quae vendi possent, vel essent oblationes votivae vendibiles, de quibus loquitur Bulla non autem de Ichone affissa, prout et DD. omnes dicunt, qui in terminis Bullae exemplificando res praetiosas dicunt aurum, Gemme, Vestes, et similes, et nullo modo de Ichone loquuntur Quaranta in summa verb. Alienatio n° 24 Ricc. in prax quotidian. Resolut 58 n° 2 et caeteri omnes Doctores.

Adhuc si de ea loqueretur (quod negamus) Cappella praedictae Ecclesiae in nullo damno esset per hanc donationem

f. 191v

quia loco ipsius Imaginis subrogaretur copia, etiam manu Excellentis Pictoris extracta, quae tantundem effectum circa ornatum Ecclesiae operaretur quo caso sufficit assensus Episcopi, nec deo loquitur Bulla, cum ex Iuris dispositione possit donari ei cui tantundem supponit, Text. est in cap. consensus ubi D.D. de rebus Ecclesiae alienan. vel non cap. siquis qualibet 12 q. 2 Abb. in cap. cum in officio de Testamentijs.

Esset enim haec permutatio de re mobili, de qua permutatione Bulla non loquitur, et sic remanet in dispositione Iuris communis, quo iure attento solius Episcopi consensus requiritur. Tanto magis, quod fit permutatio cum Principe; cum quo, ex opinione aliquorum, neque solemnitates Iuris requiruntur, ut per Hostien in cap. 1 de rer. permutat. facit Text. in cap. 1 et cap. super de rebus Eccles. non alienan.; Et quatenus ex opinione aliorum velimus dicere requiri solemnitates, intelliguntur D.D. prout loquuntur de solemnitatibus Iuris communis, et sic de consensu Episcopi, non Pontificis, cum Extravagans de hac specie alienationis non loquitur, et in caeteris non expressis ab ea, est facta reductio ad ius commune, inter quos casus erit iste. Tanto fortius quia ex hac permutatione in nullo fit deterior conditio Cappellae ratione fructum, et utilis perceptionis, quia id operatur in Sacello copia ipsius, quod est Imago, quae nunc in eo est affissa. Imò ex hac permutatione facienda cum Principe ultra

f. 192r

(ultra quod subrogaretur, copia Illis sufficiens) oriretur spes alterius premij à Tanto Principe, cuius spei ratio habenda erit, ut docuit, Consultus Pompon. in l. quod in rerum natura 24 ff. de legat. 1. Et extimatio et praetium ex ea fit l. quemmamodum 29 § Item labeo Ubi Glos. Verb. fieri extimationem ff. ad l'Aquilam. Imò venit spes sub praetio, vendi potest, et donari ad Text in l. si sterilis 22 ff. de actionibus empt l. 3 C de donat.



Stringit alia ratio, ut non requiratur in hoc casu assensus Summi Pontificis, et sufficiat illius Episcopi, quia ex usu, et observantia, quotidie praticatur, ut predictae Ichones et Immagines Altaris per Patronos, Rectores vel Cappellanos mutantur, et reficiantur, Imò tituli Cappellae sepe varientur et una Ichona sublata alia ponatur nullo impetrato assensu à Summo Pontifice, sed ex solius Episcopi placitu. Imò quando Imago non est miraculosa solius Rectoris Ecclesiae consensu fit mutatio. Et secundum hanc usitatam praticam, paulina praedicta non videtur in hoc genere recepta etiam si de eo casu loquatur (pro ut non loquitur) vel ab eo usu recepit interpretationem, quando potest pred.<sup>a</sup> Bulla in partibus non recipi, et usu declarari, prout in multis partibus in totum non esse receptam, nec servatam in aliquibus, ex dispositis, probat Rodoan de reb. Eccles. non alien q.<sup>e</sup> 36 n° 21, et sequenti Qui ex decisi Rotae et alijs dicit deberi probari fuisse receptam in parte in qua dubitatur non esse receptam, pro ut in multis locis non

f. 192v

receptam et secundum usum observari et declarari dicit. Navar. in Summ. cap. 27 n° 149. Et in tract. de reb. Eccles. non alien n° 21 Tolet in lib. 1 cap. 47 n° 2 Suarez thom. 5 dist. 22 sect. 6 n° 6 Less. Lib. 2 cap. 24 dub. 11 n° 69 Vasquez opus de reddit. Cap. 2 § 2 dub. 7. Rocc. De curt in cap. ultimo de consuet. Bonacin de contract disp. 3 q.<sup>e</sup> 8 part. 4 n° 14. Covar. variar cap. 16 n° 6 § 5°.

Cum propterea possit usu non recepi, in partibus etiam expressis in ea, sequitur, quod maiori modo potest usus introduci in sub intellectis, et sic non habere locum in Ichone Ecclesiae in sub roganda, et mutanda, vel donanda sine assensu Apostolico, pro ut usus admisit, et secundum id quod consuetum est fieri venit intelligenda Extravagans. Putens. decisi. 355 n° 3 Ut solius Episcopi consensus sufficiat.

Nec obstat praedictis, quod asseritur iudicari Immaginem illam non solum praetiosam sed stabilem et non mobilem ex eo quia in muro Cappellae fabricata lapidibus marmoreis et ideo muro affissa, ut iudicetur de ea tanquam de re stabili. Nam mobile coherens immobili censetur immobile ex Ang. in § 1 auth. de non alienan. Quia respondetur hoc intelligi ubi mobile coheret immobili non per applumbationem, sed per Ferruminationem. Ut est casus noster, in quo Ichon adheret muro Cappellae per applumbationem, cum non sit depicta in muro Ita ut cohereat muro per eandem materiam, ut separari non possit sine subienti corruptione, et sic inseparabiliter,

f. 193r

sed coheret non per ferruminationem, sed separabiliter quam vis cum incommodo Et propterea non transit in naturam et qualitatem immobilis ut docuit Iure consult. Paul. in l. in rem actio 24 § item quicumque ff. de re vendicat. Et doctrina Ang. loquitur ubi fit edificium super immobili vel ubi cohereat mobile immobili taliter, ut salva rei substantia detrahi non possit.

Neque obstat alia oppositio quae adducitur de Iuramento praestito à Praelato et Rectore de non alienandis bonis Eccl.e inconsulto Summo Pontifice. Et propterea si non est locus Paulinae obstat, per Iuramentum praedictum, ut assensus req.<sup>r</sup> Summi Pontificis ad evitandum periurium. Quia respondetur Iuramentum illud intelligi ubi fit alienatio in casu non permissa à Iure, vel sit illicita secundum canones. Nam alias non praesumeretur voluisse superiorem illa queare Rectorem et Praelatum in his quae sibi a Iure conceduntur ut in terminis praedicti Iuramenti dicit Abbas in cap. super n° 15 de reb. Ecclesiae non alien. Rodoan eodem tract. q.<sup>e</sup> 9 n° 9 et q.<sup>e</sup> 51 cap. 1 n° 14 Et cap 7 n° 12 sensit Azzor. Thom. 2 lib. 9 cap. 1 q.<sup>e</sup> et alij communiter docent.

Nec tandem obstat illud, quod de Reliquijs Sanctorum dicitur quae et si non exprimantur in Bulla adhuc quia praetiosa mobilia subiacent Paulinae, ut donari non possint sine assensu Pontificis decisum refert Genuns in pract. Archipis. Cap. 71 n° 4° in addit. Ita ut neque Principi donari possint Episcop.

f. 193v

Ric. In prax. rer quotidian. resolut. 60 n° 3 et seq. Cherubin. in bullar compen. Bulla Pii Quinti q. 8 et si in singulis scolio p.°. Quia respondetur diversam esse rationem inter Ichonem non miraculosam, et Corpora, ac Reliquiae Sanctorum quia ex his oritur fructus Ecclesiae et Cappellae ex oblationibus, quae non solum dicuntur res preciosae, sed fructuosae, pro ut esset etiam Immago quando dotata fuisset miraculis. Itidem Ossa et Corpora Sanctorum habent à Iure prohibitionem ne possint alteri dari, concedi, exhumari, et de loco ad locum traduci sine Iussu Principis, et Pontificis, facit Text. in l. ossa 8 C. de Religiosos et sumpt. fun. Ubi Consultus dicit Ossa et Corpora defunctorum non posse eruere quis sine decreto Pontificis, seu iussu Principis Cuius Iuris dispositio, et si loquatur in Cuius libet Defuncti Ossibus, multo magis procedit in Reliquijs Sanctorum. Quando quidem Religioni interest né extrahantur, et passim donentur unicuiq. ut cultui ipsorum ne detratur, aut prejudicetur. Et sic quae particularem habent rationem ad exemplum tradi non debent.

Unde ex his omnibus liquet quam Iure merito petatur Ichonem illa concedi posse absq. assensu Pontificis, sed solius Episcopi; Cuius prudentiae et probitati haec omnia emendanda subsciuntur.

Lucas Ant.s Princeps. Rs. Aud.r.



1. ASSAq, *San Silvestro*, "Il Giornale d'Italia-Cronache dell'Abruzzo", 2 novembre 1939, p. 3 (fotografia di Laura Palombaro © su autorizzazione del MiC – Soprintendenza ABAP per le province di L'Aquila e Teramo)

## CRONACHE DELL'ABRUZZO

Un quadro che fu aquilano

## La "Visitazione di S. Silvestro," non è opera di Raffaello

L'AQUILA. 25. — Tra i capolavori dell'Arte italiana, riportati da Ginevra al Museo del Prado il Madrid, figura una « Visitazione », attribuita a Raffaello, la quale era nel Cinquecento e parte del Seicento, una chiesa aquilana.

Sorge ora un dibattito: se la « Visitazione » sia opera dell'Urbinate, o trattasi di lavoro eseguito dai suoi Discepoli, che furono molti e valenti.

Il Vasari non la nomina; ed il Montini, lo Springer-Rizzi, il Serra, Ojetti-Danti, nelle loro opere non ne parlano, ma tutti concordemente ammettono conservarsi nel Museo del Prado la Sacra Famiglia dell'Agnello e la Madonna del Pesce, alla cui esecuzione intervenne Giulio Romano.

Si deve quindi logicamente dedurre che Raffaello non è l'autore della « Visitazione » come meglio dimostreremo in appresso: cheché ne giudichi il Direttore generale delle Belle Arti Spagnole, che scrisse tempo fa « un giornale della Capitale: « La Visitazione » di Raffaello al conservatorio perfettamente nel Museo del Prado, e porta il numero 300 del Catalogo di questo Museo dell'anno 1915. E reca la firma, Raphael Urbinate F. ».

Da parte loro anche l'Antinori, il Leonini, il Dragonetti, il Rivera, storici aquilani, attribuiscono il quadro a colui che le più alte e nobili ideali che reggono, governano e guidano la vita etica e spirituale d'una civiltà, ha vivificate ed animate in una perfetta visione di bellezza, di equilibrio e di vigoria.

Senonché a questo proposito mi soccorre il signorile umorismo di A. Manzoni, quando nel suo Romano accenna alla « Cattedra degli amici... ». Invero gli storici aquilani, che sopra ho ricordati, si limitano a riportare semplici affermazioni dettate da altri scrittori: « ed accade a loro che scrivono per la stampa — come scrive il Manzoni — di dire tutt'altro ».

Dice l'Antinori: « Riportò il pregio fra tutti, quello della « Visitazione della Vergine a Santa Elisabetta » nell'« Appella di questo titolo del Brancani » in San Silvestro, opera del gran Raffaello di Urbino: nota di quindici fette da Ardinghelli, 1551, in Archivio Civico di Aquila, n. 678 (opere inedite, Tomo 22, pag. 191). Ed il Leonini: « Il Cav. Andrea Ardinghelli, gentiluomo aquilano, compose un'opera nel 1551, intorno ai quadri nella nostra città, mettendo nel primo posto il quadro della « Visitazione ». L'opera andò perduta nel terremoto del 1703 (Monumenti Storici Artistici della città di Aquila e suoi contorni, I, pag. 7). Ed il Dragonetti: « ... e per questo fece dipingere da Raffaello lo stupendo quadro della « Visitazione » (vedi Quatremère de Quincy, Vita di Raffaello, pag. 247, e Vita degli

parla Notar Magnante, appiotta alla « Visitazione ».

La firma, come dice il Magnante, è Raphael Urbinate F. la stessa che si trova nei dipinti degli Allievi, ai quali sopra abbiamo accennato.

Ma è essa autentica? Dice a tal proposito il Serra: « In tutte le opere principali e documentate, la firma apposta da Raffaello, è: Raphael Urbinus, veridica dell'anno, in lettera romana, mentre nella « Visitazione » la firma è quella che abbiamo riportata, cioè: Raphael Urbinate F. ».

Infatti nella « Deposizione », del periodo fiorentino, nel quale si ritrova il puro Raffaello, la firma è: Raphael Urbinus MDVII.

Per me, in proposito, faccio molte insinuazioni che Ugo Ojetti ha estratto « quicquid » immenso e dalla vita breve di Raffaello Sanzio », queste cose: « L'opera d'arte deve essere condotta con tanto convinto amore che a guardarla si senta riflettere sul volto da ogni punto questa fiamma d'amore di chi l'ha creata ». D'ogni pittore che sia davvero pittore, estetica come l'impronta digitale. È una sorta di colore che lo identifica in pittura ». (Ugo Ojetti, « Raffaello e le altre Legiti ». Pagine 5-12).

Queste considerazioni possono essere valide anche per il Museo del Prado, il quale non può essere orgoglioso di possedere un'opera capolavoro del Maestro Raffaello, se spedito nella Spagna a Filippo IV per abbellire la Regia Opera dell'Escorial (Signorini, Il Prado, o l'altro con la forza, o con permesso del Segretario di Stato, Mons. Rosignoli, da una delle più caratteristiche Chiese aquilane dopo 125 anni dalla morte di Filippo d'Oranges (1502-1530), e cioè il 22 agosto 1603 (sec. XVII).

Conclusione: « Fabula docet », non applicate alla famiglia dell'arte la legge della ricerca della paternità, rischierate di non ritrovare il padre, o di perdere il figlio.

CAMILLO CATALANO

## L'inaugurazione della Mostra di economia domestica a L'Aquila

L'AQUILA. 27. — Alla presenza del Prefetto, del Comandante federale e di tutte le autorità, nonché di un folto gruppo di invitati, ha avuto luogo nel reparto femminile l'inaugurazione della Mostra federale di economia domestica.

La Mostra ha assunto quest'anno un carattere essenzialmente autarchico: dalla decorazione floreale tutta di ginepro, il profumato, bellissimo fiore delle nostre colline, alle bacchette di legno sostenenti, su straloni di juta, il documentario fotografico, tutto è stato realizzato col minimo dispendio e il massimo buon gusto.

La maggior parte del Comandante ha contribuito, inviando lavori in gran numero eseguiti durante i corsi di economia domestica tenuti in ogni GIL di Fiesco, dal marzo al giugno e frequentati da cir-

confereze e dei concerti, fra innumerevoli ceramiche abruzzesi, riccine di ginepro, ha raccolto tutti i lavori della provincia, presentando un aspetto vario, caratteristico, carico di colore locale.

Molto interesse hanno suscitato il reparto della lotta contro gli sprechi, la bella gulla col corredo, opera delle Giovani Fasciste e dei Giovani Fascisti, delle Giovani Italiane e degli Avanguardisti del R Liceo Scientifico e il teatrino costruito dalle organizzate del F. G. L. N. e al palazzo ai quale innumerevoli bambini ogni giorno si fermano incantati.

Anche nell'anno XVIII la Mostra di economia domestica ha dimostrato come le giovanissime organizzate del F. G. L. N. si preparino degnamente alla loro futura missione.

## Albo di

Carlo Cesa

CASTEL FRENTANO. 27. — L'Albo di gloria dei prodi marziali d'Italia reca il nome di Carlo Cesa, eroe purissimo della nostra terra madre che, oggi, s'inchina davanti al suo sacrificio nel giuramento di serbarne la memoria e di esserne degna per le future grandezze della Patria.

Animato dalla passione per il mare, nel 1929 egli si arruolava volontario nella R. Marina, chiedendo, subito dopo, di essere destinato alla flotta sottomarina, verso la quale il suo spirito di ardimento e di avventura si sentiva attratto.

Otteneva, così, di restare per cinque anni, a bordo del R. sottomarino « Squalo » dove la volontà di disciplina e le sue risorse d'intelligenza gli procuravano l'ambito privilegio di essere prescelto a partecipare a un corso per sottufficiali, classificandosi, al termine di esso, primo, con la nomina di secondo capo M. N. e l'assegnazione di servizio al R. incrociatore.

## Incunabol rinvenuti nella bib

CHIETI. 27. — In questi giorni ha visitato la nostra Città la Provincia « A. C. » del Padre Stefano Bianchi dell'ordine dei Frati Minori, il quale fa parte della Commissione di Roma ed è stato incaricato di visitare le varie biblioteche dell'Umbria e degli Abruzzi a fine di rinvenire manoscritti e incunaboli di Giovanni D'una Scoto dei suoi discepoli. Il capo Padre ha rinvenuto nella Biblioteca stessa incunaboli, il fiorentino perche documentano, il fiorentino perche documentano, la seconda metà del Quattrocento, quando nella città doveva ancora essere insegnamento di Frate Pietro d'una Scoto, un discepolo di D'una Scoto, che era stato nominato Maestro di Scoto, soprannominato lo Scolio. Veramente prezioso fra gli altri è apparso un incunabolo originario proveniente dal Convento della SS. Annunziata di (Crosno, ricco di note marginali in caratteri del secolo XV, che sicuramente devono essere derivate da qualche lontano seguace di Frate Pietro dell'Aquila.

## Per le opere assistenziali di Celenza sul Trigno

Per interessamento delle autorità locali ed in ispecial modo dell'« Il Prefetto Sepe, al Comune di Celenza sul Trigno è stata assegnata la somma di lire 50.000, destinata in opere assistenziali a favore delle famiglie





3. Raffaello Sanzio, Giulio Romano, Giovanni Francesco Penni, *Visitazione*, 1517 circa, olio su tavola trasferita su tela, 200 × 145 cm, Madrid, Museo del Prado, inv. P000300 (© Photographic Archive Museo Nacional del Prado)